



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI ALLE ASSEMBLEE DI CATEGORIA E ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 1 PARTECIPAZIONE

- [1] I delegati degli atleti e delle atlete, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, di massima pluralità, e di equa rappresentatività della componente femminile, in applicazione e con il rispetto delle norme previste dagli art. 22 e 23 dello Statuto federale, hanno diritto di voto e di rappresentanza nelle Assemblee di Categoria e nelle Assemblee Generali.
- [2] La Segreteria Generale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto federale, il numero dei voti spettanti alle società, calcola e pubblica il numero dei voti spettanti agli atleti con l'indicazione del numero dei delegati da eleggere. Sarà cura della Segreteria Generale inviare il relativo Comunicato Ufficiale a tutte le affiliate, affinché ne diano comunicazione ai propri tesserati, ed ai Comitati Regionali.
- [3] Il numero dei delegati da eleggere é in misura corrispondente ad un delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti agli atleti.

Art. 2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI DELEGATI

- [1] Per determinare il numero dei delegati degli atleti all'Assemblea di categoria e all'Assemblea Generale, il valore di voto degli atleti corrisponde al 20% (venti per cento) del valore dei voti di base totali spettanti alle affiliate nelle Assemblee Generali.
- [2] I delegati degli atleti professionisti, dovranno essere pari al 20% del numero complessivo di delegati da eleggere, in conformità al precedente comma.
- [3] Per la parte dilettantistica dovrà essere garantita equa rappresentanza alla componente femminile nella misura, almeno, del 20% del numero complessivo dei delegati atleti da eleggere, in conformità al precedente comma.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO

- [1] Hanno diritto di voto tutti/e gli/le atleti/e maggiorenni, regolarmente tesserati/e nell'anno sportivo in corso ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
- [2] Hanno altresì diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati come professionisti (italiani o comunitari) nell'anno sportivo in corso ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
- [3] Tutti gli atleti professionisti aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale.
- [4] Tutti/e gli/le atleti/e dilettanti aventi diritto a voto costituiscono i Collegi elettorali regionali o interregionali.
- [5] Sarà cura della Segreteria Generale inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco degli aventi diritto a voto, secondo i commi precedenti. I Comitati Regionali dovranno inserire tale elenco sul proprio sito ai fini di una rapida consultazione da parte del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi elettorali regionali o interregionali.

Art. 4 COMPOSIZIONE DEI COLLEGI REGIONALI O INTERREGIONALI

- [1] La composizione dei Collegi elettorali regionali o interregionali ed il numero dei delegati da eleggere nei rispettivi Collegi, viene determinato con apposita delibera.

Art. 5 MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

- [1] Sulla base delle date stabilite dalla Segreteria Generale la convocazione del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi elettorali regionali o interregionali per l'elezione dei delegati degli/delle atleti/e professionisti e dilettanti all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale verrà resa nota dal Presidente del Comitato Regionale alle affiliate per cui gli/le atleti/e risultano tesserati, almeno venti giorni prima della data delle votazioni, attraverso la pubblicazione sul sito dei Comitati Territoriali, l'invio alle Leghe Professionistiche e dilettantistiche ed inoltrata, a mezzo casella di posta elettronica federale, a tutte le affiliate della Regione, perché ne diano comunicazione ai loro atleti tesserati.
- [2] L'elenco degli/delle atleti/e aventi diritto a voto potrà essere preventivamente consultato sul sito del rispettivo Comitato Regionale.
- [3] La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, coincidente con la sede del Comitato Regionale e/o dei Comitati Provinciali della Regione della data e dell'orario delle votazioni. Unitamente alla convocazione deve essere inviato il modulo per la presentazione delle candidature a delegato.

Nella convocazione dovrà, altresì, essere specificato che, coloro i quali non risultassero nell'elenco degli aventi diritto a voto, potranno chiederne l'inserimento al Presidente del Comitato Regionale presentandogli, in tempo utile a tal fine, idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti all'art. 3 comma 1 e 2 del presente Regolamento. Il seggio elettorale dovrà rimanere aperto dalle ore 15.00 alle ore 22.00.

Le operazioni di voto sono organizzate e gestite dal Presidente del Comitato Regionale, che può avvalersi della collaborazione di persone da lui delegate che non siano candidate.

Art. 6 CANDIDATURE

- [1] Le candidature, per essere valide, devono essere presentate da almeno 5 (cinque) atleti del Collegio elettorale di riferimento.
Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.
- [2] Le candidature devono pervenire esclusivamente alla Segreteria Generale entro il termine perentorio delle ore 14,00 del decimo giorno precedente la data fissata per tali votazioni.
- [3] Il Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature valide deve essere reso noto dalla Segreteria Generale, inviato ai Comitati Regionali ed inserito sul sito federale, almeno sette giorni prima dell'elezione. Sarà cura dei Comitati Regionali inviare tempestivamente il Comunicato Ufficiale alle rispettive affiliate.
Eventuale reclamo avverso l'elenco riportato nel Comunicato stesso, dovrà essere inviato dal candidato o dall'atleta proponente, tempestivamente alla Segreteria Generale ed esaminato dal Presidente Federale nei modi e nei termini più opportuni, al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali ed il regolare svolgimento delle elezioni. Le decisioni del Presidente Federale sono definitive e inappellabili e saranno comunicate agli interessati ed ai Comitati Regionali.
- [4] Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di atleti proponenti previsto dal comma [1] del presente articolo o nel caso in cui il numero dei candidati alla carica di delegato sia

inferiore al numero dei delegati da eleggere, sarà cura della Segreteria Generale provvedere per tempo ad assumere i necessari provvedimenti.

Art. 7 SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE NAZIONALE E DEI COLLEGI INTERREGIONALI

- [1] Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, gli atleti, professionisti e dilettanti, con votazione da svolgersi nei due giorni, stabiliti dalla Segreteria Generale, eleggono i rispettivi delegati all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale.
- [2] Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio nominata a livello regionale.
- [3] Ogni atleta tesserato per una affiliata appartenente al Comitato Regionale territorialmente competente, può esprimere sulle schede elettorali, vidimate dagli scrutatori, in sede di formulazione di voto, una sola preferenza.
- [4] La votazione avviene sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalidato il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
- [5] La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
- [6] Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio consegnerà al Presidente del Comitato Regionale la graduatoria così determinata, il quale provvederà ad anticiparla via fax o posta elettronica federale alla Segreteria Generale ed inviare alla Segreteria stessa la documentazione e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate, entro i due giorni successivi la data della votazione.
- [7] La Segreteria Generale, dopo aver acquisito tutta la documentazione da ogni Comitato Regionale, ufficializza e proclama gli eletti delegati all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale in rappresentanza dei professionisti e dei dilettanti, sulla base dei voti ottenuti.
- [8] I delegati degli atleti professionisti e dilettanti eletti all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale sono i primi in ordine di graduatoria fra tutti gli eletti.
- [9] Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sempre nel rispetto della rappresentanza indicata al precedente articolo 2; in caso di parità di voti fra due o più nominativi verrà eletto il più anziano di età, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
- [10] I/Le delegati/e degli atleti dilettanti, scelti come descritto ai precedenti punti, partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea di Categoria per l'elezione dei 2 (due) Consiglieri Federali atleti (di cui almeno uno donna) ed, inoltre, deliberano su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee.
- [11] I delegati degli atleti professionisti, scelti come descritto ai precedenti punti, partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea di Categoria per l'elezione di 1 (uno) Consigliere Federale atleta ed, inoltre, deliberano su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee.

Art. 8 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SCRUTINIO

- [1] La Commissione Scrutinio é scelta dal Consiglio Direttivo Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
- [2] La Commissione Scrutinio espleta le formalità di votazione dei delegati con proclamazione finale dei risultati a livello regionale.

Art. 9 IMPEDIMENTO TEMPORANEO

- [1] In caso di impedimento temporaneo di delegati all'Assemblea di categoria e all'Assemblea Generale subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dalla Segreteria Generale.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli mancanti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 10 DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEFINITIVO

- [1] In caso di dimissioni o impedimento definitivo di delegati all'Assemblea di categoria e all'Assemblea Generale, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dalla Segreteria Generale.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli decaduti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 11 DECADENZA DEL DELEGATO

- [1] I delegati decadono automaticamente al termine di ogni ciclo olimpico per il quale erano stati eletti.
- [2] Durante il loro mandato decadono, oltreché in caso di dimissioni o di morte, per:
 - a) Radiazione;
 - b) inibizione dalle attività federali per un periodo superiore ad un anno;
 - c) cessazione della rappresentanza dalla categoria per la quale sono stati eletti;
 - d) assunzione di identica qualifica in altra categoria federale.

Art. 12 DIMINUZIONE, AUMENTO O REINTEGRO DELEGATI

- [1] In caso di diminuzione del numero delle affiliate, nel rispetto delle percentuali previste nello Statuto federale, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti inferiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali e di Categoria successive a quella elettiva, non dovranno essere convocati gli ultimi degli eletti.
- [2] In caso di aumento del numero delle affiliate, nel rispetto delle percentuali previste nello Statuto federale, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti superiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali e di Categoria successive a quella elettiva, dovranno essere convocati i primi dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria.
- [3] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 13 DURATA DELL'INCARICO, ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

[1] Per quanto riguarda la durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, impedimento e decadenza, si fa riferimento alle specifiche disposizioni previste dallo Statuto federale.

Art. 14 REVISIONI E MODIFICHE

[1] Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio federale all'inizio di ogni ciclo olimpico sentiti i Consiglieri eletti dagli atleti. Il Consiglio federale approva, altresì, le eventuali revisioni e/o modifiche.

Art. 15 NORME DI ATTUAZIONE

[1] Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento vigono le norme sancite dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali, deliberati dal Consiglio federale.

[2] L'unica sede della Segreteria Generale valida ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è la sede legale della FIP:
indirizzo: via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma;
e-mail: segreteria.generale@fip.it
tel. 06/3348.1309 fax 06/6227.6230